

ASSOCIAZIONE NAZIONALE ISPETTORI SANITARI

STATUTO

Art.1 L'Associazione

E' costituita l'Associazione Nazionale Ispettori Sanitari (A.N.I.S.). Ha sede ufficiale presso la residenza del suo presidente o luogo da lui stabilito e di essa fanno parte coloro che sono interessati a perseguire gli scopi dell'Associazione, i quali vengono ammessi come soci con le modalità prescritte e si attengono alle regole dell'Associazione stessa.

La durata dell'Associazione è illimitata.

Art.2 Le Finalità

L'A.N.I.S. svolge, senza fine di lucro le seguenti attività:

- esercitare ogni funzione finalizzata al potenziamento ed alla migliore organizzazione dell'attività professionale degli appartenenti alle categorie rappresentate, al fine di assicurare alla popolazione i più elevati livelli di garanzia a tutela della salute pubblica;
- promuovere ogni iniziativa tendente a migliorare la preparazione teorica e tecnica del personale rappresentato, nonché a conseguire una giusta posizione giuridica e una adeguata valorizzazione professionale;
- curare e promuovere iniziative di studio e di approfondimento dei problemi scientifici, tecnici, applicativi e normativi inerenti i compiti dell'Ispettore sanitario;
- esercitare un'azione di coordinamento e di collegamento tra le categorie;
- proporre agli Organi competenti, le riforme ritenute necessarie al miglioramento dei servizi di vigilanza igienico-sanitaria;
- assistere gli iscritti dell'Associazione nei loro rapporti con l'Amministrazione da cui dipendono.

Art.3

I Soci

Sono soci ordinari dell'A.N.I.S. gli Ispettori sanitari di qualsiasi ordine e grado, comunque denominati, in servizio o in quiescenza, che svolgono compiti di vigilanza igienico-sanitaria, che ne condividano gli orientamenti generali e che si impegnano a partecipare alla vita dell'Associazione.

Possono inoltre far parte dell'Associazione in qualità di soci sostenitori, tutti coloro, persone fisiche, enti ed organizzazioni che condividano le finalità dell'A.N.I.S. e siano interessati a sostenere l'Associazione per il raggiungimento dei suoi scopi.

Il Consiglio Direttivo può ammettere in qualità di soci onorari coloro che abbiano acquisito particolari meriti nell'ambito della sanità pubblica, o che si siano prodigati in favore dell'Associazione.

Art.4

Ammissione

La domanda di ammissione quale socio dell'A.N.I.S. è presentata al Consiglio Direttivo, che ne decide l'accoglimento, previa verifica dei requisiti necessari.

Art.5

Diritti e doveri dei soci

Tutti i soci, ad eccezione di quelli onorari, sono tenuti a concorrere al finanziamento dell'attività dell'Associazione, mediante il versamento di una quota associativa annua.

Il socio che non versa la quota sociale per due anni consecutivi, viene considerato d'ufficio dimissionario.

Tutti i soci in regola con il pagamento della quota sociale, hanno il diritto di partecipare a tutte le attività dell'associazione godendone i benefici associativi.

I soci sono tenuti al perseguimento attivo dei fini dell'associazione e al rispetto della deontologia professionale.

In caso di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, o di persistente violazione degli organi statuari, il socio può essere sospeso o escluso dall'Associazione.

La sanzione è deliberata dall'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo; avverso a tale provvedimento è ammesso il ricorso al Collegio dei Probiviri.

Art.6

Gli Organi dell'Associazione

Gli organi dell'A.N.I.S. sono:

- l'Assemblea dei Soci.
- il Consiglio Direttivo;
- il Collegio dei Revisori dei Conti;
- il Collegio dei Probiviri;

Le cariche associative vengono coperte a titolo gratuito.

Art. 7

L'assemblea dei Soci

L'assemblea è composta da tutti i soci in regola con il pagamento delle quote sociali.

Tutti i soci hanno diritto di parola, solo i soci ordinari hanno invece il diritto di voto.

Ogni associato dispone di un solo voto; ogni socio non può ricevere più di tre deleghe.

L'assemblea si riunisce in via ordinaria su convocazione del Presidente con cadenza biennale; in via straordinaria ogni volta che il Presidente ne ravvisi la necessità, oppure quando almeno un terzo dei soci ordinari ne faccia richiesta scritta al Presidente.

L'assemblea deve essere convocata mediante comunicazione scritta inviata ai soci almeno dieci giorni prima della data fissata.

L'assemblea è presieduta dal Presidente e in sua assenza dal Vice Presidente; il Segretario del Consiglio Direttivo fungerà da segretario dell'assemblea.

L'assemblea delibera a maggioranza di voti dei soci ordinari. In prima convocazione è necessaria la presenza di almeno due terzi dei soci ordinari; in seconda convocazione l'assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

L'assemblea ordinaria indirizza tutta l'attività dell'associazione ed in particolare:

- nomina i componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti;
- approva il regolamento interno e le sue eventuali variazioni;
- delibera su tutti gli argomenti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
- delibera l'esclusione dei soci.

Contestualmente all'atto costitutivo, i soci fondatori, provvederanno alla nomina del Primo Consiglio Direttivo.

Art.8

Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da:

- un Presidente;
- un Vice Presidente;
- cinque Consiglieri dei quali uno con funzione di segretario ed uno di tesoriere;

I componenti del Consiglio Direttivo sono nominati dall'Assemblea dei soci a scrutinio segreto, rimangono in carica cinque anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

In caso di vacanza, di dimissione dei componenti, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione con il primo dei non eletti.

Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno un Presidente, un Vice Presidente, un Segretario e un Tesoriere.

Oltre alle cariche sopra elencate, possono essere conferite dal Consiglio Direttivo, sia ai propri membri che ad altri soci dell'associazione, speciali incarichi che si rilevassero utili alla vita dell'associazione.

Al Consiglio Direttivo spetta di:

- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;
- predisporre il programma di attività;
- approvare il bilancio consuntivo;
- deliberare sulle domande di nuova adesione, e sulla decadenza di soci che non si siano conformati alle norme statutarie;
- determinare la quota associativa annua.

Il Consiglio Direttivo decide a maggioranza, in caso di parità prevale il voto del Presidente. Deve riunirsi, in via ordinaria, almeno una volta l'anno, in via straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o ne venga fatta richiesta dalla maggioranza dei suoi componenti.

Le convocazioni del Consiglio Direttivo sono fatte dal Presidente dell'associazione.

Art. 9

Il Presidente

Il Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere l'Assemblea dei Soci.

Il Presidente, dirige e coordina l'Associazione, ne ha la firma sociale e la rappresenta legalmente di fronte a terzi e qualsiasi Autorità Giudiziaria o Amministrativa, fatta eccezione per quanto inerente la tenuta contabile.

Sovrintende all'attività sociale dando esecuzione alle deliberazioni dell'Associazione.

In caso di sua assenza o impedimento, le sue funzioni spettano al Vice Presidente, o in sua assenza al membro più anziano di età.

Art.10

Il Tesoriere

Il Tesoriere cura la contabilità dell'associazione della quale svolge anche la funzione di cassiere.

Predispose il bilancio consultivo e preventivo da sottoporre a verifica dei componenti del Collegio dei Revisori dei Conti nonché all'approvazione del Consiglio Direttivo.

In caso di qualsiasi controversia o contenzioso tributario che dovessero insorgere per la incompleta, errata e non regolare tenuta della suddetta contabilità, il Tesoriere ne risponde direttamente nei confronti di terzi e in giudizio.

Art.11

Collegio dei Revisore dei Conti

Il Collegio dei Revisore dei Conti è composto da tre membri effettivi e un supplente, nominati dall'Assemblea anche tra i non soci.

I membri sono rieleggibili.

Il Collegio controlla l'andamento della gestione economica e finanziaria dell'Associazione, accerta la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e presenta all'Assemblea una relazione sul bilancio consultivo.

Art. 12

Collegio dei Proviviri

Il collegio dei Proviviri é composto da tre membri nominati dall'Assemblea dei Soci tra i soci ordinari.

Il Collegio dovrà risolvere in modo inappellabile ogni controversia insorga tra socio e associazione.

Art.13
Scioglimento

In caso di scioglimento dell'Associazione, per il quale occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati, l'Assemblea determinerà le modalità di devoluzione del patrimonio sociale.

Art. 14
Disposizioni finali

Per quanto non espressamente contemplato dal presente statuto, si applicano le disposizioni del Codice Civile e le Leggi vigenti in materia.

Livorno, 4 dicembre 2002

F.to Saverio Maurizio PARRINO; Marco RISALITI; Fedora GARZELLA;
Carmela BUONOCORE; Lorenzo TAGGIO; Massimo CARRANO;
Mario FALOTICO; Giorgio D'AQUINO; Antonino GOLINO; Roberto
CECCARINI; Antonio SALZANO; Carlo Ruggero DALL'ARCHE;
Gino VITAGLIANO; Giancarlo SAVOI.